REGOLAMENTO (CEE) N. 3079/81 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 32/81 che fissa gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 13/81 del Consiglio, del 10 gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2874/81 [2], in particolare l'articolo 8, primo comma, lettera b), primo trattino,

considerando che il regolamento (CEE) n. 32/81 della Commissione [3] ha fissato gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo; che, successivamente, il regolamento (CEE) n. 2874/81 ha soppresso, per alcuni di questi prodotti, l'applicazione di tali importi;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 32/81;

considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza, è opportuno precisare che i vini liquorosi soggetti agli importi compensativi « adesione » sono quelli che corrispondono alla definizione che figura al punto 12 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 32/81 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Gli importi compensativi adesione sono fissati a:

— 0,27 ECU per % vol e per hl per tutti i vini da tavola rossi, eccettuati quelli del tipo R III;

— 0,27 ECU per % vol e per hl per tutti i vini nuovi rossi ancora in fermentazione,

— 10 ECU/hl per i vini liquorosi corrispondenti alla definizione che figura al punto 12 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79, diversi da quelli destinati alla trasformazione, sotto controllo doganale o controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 7 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1981

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 24.
(2) GU n. L 285 del 7. 10. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 2 dell'1. 1. 1981, pag. 28.